



# CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE Settore 4 Tecnico

UFFICIO Ambiente

## ORDINANZA Numero 5

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA SUL TERRITORIO - ANNO 2021**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

**PRESO ATTO:**

- che, secondo quanto risulta dal "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);
- che a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika virus nel continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

**CONSIDERATO** il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

**RILEVATO** che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto, con specifico affidamento, ad incaricare una ditta specializzata per l'esecuzione degli opportuni trattamenti anti-larvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti e necessari accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

**VERIFICATA** la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare, ed in particolar modo della zanzara tigre;

**RITENUTO** di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

**CONSIDERATO** che il controllo della diffusione delle zanzare interessa tutta la cittadinanza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive ne permette l'efficacia;

**VISTO:**

- il “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes sp.*) con particolare riferimenti ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018” della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18 maggio 2018;
- il “Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2018” della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, circolare n° 19420 del 27 giugno 2018;
- il “Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018” della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto;
- la Circolare Ministeriale del 27/02/2019 - “Proroga - Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes sp.*) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 e Piano Nazionale di sorveglianza e risposta all'encefalite virale da zecche e altre arbovirosi e hantavirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta – 2018”;
- il “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019 – del 5 aprile 2019”;
- la Circolare Ministeriale del 06/05/2019, “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019 Precisazioni”;
- la D.G.R.V. n. 324 del 14.02.2006 di approvazione delle “Linee guida per l'organizzazione delle attività di disinfestazione da ratti e zanzare” successivamente integrata con D.G.R.V. n. 2206 del 06.11.2012;
- la D.G.R.V. n. 443 del 20.03.2012 “Approvazione progetto piano per la preparazione e la risposta ad emergenze di sanità pubblica con particolare riferimento alle emergenze infettive “Livello aziendale”;
- la D.G.R.V. n. 12 del 12/02/2021 “Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare”;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

## **ORDINA**

**a tutta la cittadinanza di:**

- non abbandonare e/o lasciare temporaneamente oggetti negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari), contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (ad esempio: barattoli, bottiglie, sottovasi, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso etc.). Pertanto risulta necessario mantenere tutte le aree libere da materiali o manufatti nei quali si possano formare dei ristagni d'acqua contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (ad esempio bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi, piccoli abbeveratoi ecc.);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (ad esempio: bidoni e fusti, cisterne, vasche di cemento) con reti tipo zanzariere;

- introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi ecc.);
- trattare con prodotto disinfestante larvicida in compressa, ove possibile e comunque durante il periodo di validità della presente Ordinanza, i suddetti manufatti e le griglie e le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana eventualmente presenti nell'ambito di proprietà;

**a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:**

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di maggio fino al mese di ottobre/novembre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti di pertinenza di fabbricati ma anche nelle aree incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba ed alla raccolta e smaltimento della stessa e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

**ai proprietari o detentori**, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di: mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

**ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:**

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

**ai responsabili dei cantieri, di:**

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali (ad esempio: fosse di sterro, vasconi, fusti, ecc.);
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di maggio al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

**a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:**

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di maggio al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

**a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:**

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra maggio e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

**ai gestori dei cimiteri, di:**

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

**Precauzioni da adottare:**

- per gli interventi anti-larvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini/pozzetti), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte. Fare comunque attenzione a quanto riportato nell'etichetta o nella scheda del prodotto.

**DISPONE**

- Che la presente ordinanza divenga immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo Pretorio e che rimanga valida fino al 31/10/2021 salvo eventuale proroga se necessaria.
- Che ne venga data diffusione alla cittadinanza e agli Enti interessati, con inserzione nel sito internet del Comune e affissione negli appositi spazi, al fine di garantirne la più ampia diffusione.
- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni amministrative, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 provvedano per quanto di competenza il Comando di Polizia Locale, in dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 "Marca Trevigiana" nonché ogni altro agente o ufficiale e di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza saranno applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.

**DISPONE ALTRESI'**

- Che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai

larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

- Che copia della presente Ordinanza sia inviata all'Ufficio Manutenzioni – Immobili, al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss n. 2 – “Marca Trevigiana”.

### **INFORMA**

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto o, in via alternativa nel termine di 120 gg. al Capo dello Stato.
- Che l'unità organizzativa competente è il Settore 4° Tecnico – Ufficio Ambiente – presso la Sede Comunale sita in Via FM. Preti, 36 (tel. 0423/735828-729) email [ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it](mailto:ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it)).
- Che responsabile del procedimento è l'arch. Luca Pozzobon.

Visto: Il Dirigente del Settore 4 Tecnico

Li, 02/07/2021

**IL SINDACO**  
Stefano Marcon

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marcon Stefano;1;147846369485086149144900956421042185568